



LICEO LUCIO PICCOLO

Capo d'Orlando



Classico



Artistico



Linguistico



Scientifico



Sc Applicate



Sportivo

Sede centrale - Presidenza e Segreteria: Via Consolare Antica snc 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

Codice Fiscale **95029310836** - Codice Meccanografico **MEPS22000L** - Tel. **0941/902103**

Email: meps22000l@istruzione.it - PEC: meps22000l@pec.istruzione.it - Sito Web: www.liceoluciopiccolo.edu.it
Plesso Via Torrente Forno, 69 - Capo d'Orlando (ME) **0941957831** - Plesso C.da Muscale, 3 - Capo d'Orlando (ME)

PROTOCOLLO DI INTERVENTO E GESTIONE DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

Approvato dal Collegio dei Docenti del 20 dicembre 2024

Approvato dal Consiglio di Istituto del 30 gennaio 2025 – Delibera n. 64, verbale n. 5

Referente: *Prof.ssa Marisa Miragliotta*

Parte prima

- Premessa
- 1. Normativa di riferimento
- 2. Responsabilità nei casi di bullismo e di cyberbullismo
- 3. Bullismo e cyberbullismo: definizioni e danni risarcibili.
- 4. Differenze tra le azioni di bullismo e di cyberbullismo
- 5. Tipologie di cyberbullismo e di cyberviolenza

Parte seconda

- 1. Segnali di malessere
- 2. Compiti dei diversi attori
- 3. Forme di prevenzione
- 4. Procedura di intervento in caso di atti di bullismo e cyberbullismo
- 5. Collaborazione con Enti esterni
- 6. Incontri con le famiglie
- 7. Riconoscimento dei fenomeni e sanzioni disciplinari
- 8. Provvedimenti disciplinari (si veda il Regolamento d'Istituto)

Premessa

Tra i compiti precipui della scuola, risultano fondamentali la prevenzione e l'eliminazione delle manifestazioni che ostacolano la crescita personale, la convivenza e la cittadinanza attiva.

I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo esigono un'attenzione capillare da parte di tutti coloro che rendono vivo il tessuto della scuola. Gli studenti vittime di bullismo e di cyberbullismo sperimentano effetti negativi sul loro apprendimento, sulla loro salute mentale ed emotiva. Anche gli studenti che assistono alle azioni di bullismo e di cyberbullismo possono manifestare ansia, paura, senso di inadeguatezza o di colpa, per non aver agito.

Questo protocollo definisce le modalità operative per riconoscere, prevenire, individuare, gestire e contrastare tutte le forme di bullismo e cyberbullismo, che possono manifestarsi nell'ambiente scolastico.

Il Liceo Lucio Piccolo si impegna a promuovere:

- **Il rispetto della dignità personale:** ogni studente è trattato con rispetto e considerazione per valorizzare la dignità umana in tutte le relazioni e attività scolastiche.
- **Lo sviluppo della persona:** si sostiene la crescita fisica, mentale, morale, spirituale e sociale di ciascun alunno, come previsto dagli articoli 26 e 27 della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.
- **Il rispetto della diversità culturale:** si incoraggia la comprensione e il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dei valori di tutte le culture e civiltà (Convenzione, art. 29, comma 1, lettere b e c).
- **La preparazione alla vita sociale:** gli studenti sono formati per vivere in modo responsabile in una società basata su valori di pace, tolleranza, uguaglianza di genere e amicizia tra popoli e comunità etniche, religiose, nazionali e internazionali (Convenzione, art. 29, comma 1, lettera d).
- **L'educazione al rispetto delle regole:** si promuove il rispetto delle norme di comportamento interno.
- **La protezione da abusi e violenze:** la sicurezza degli studenti è una priorità assoluta. La scuola previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza, bullismo e cyberbullismo, in conformità con le leggi vigenti.
- **La tutela contro lo sfruttamento:** gli alunni sono protetti da ogni forma di abbandono scolastico, violenza e sfruttamento, come sancito dall'art. 17 della Carta Sociale Europea.
- **L'uso responsabile delle tecnologie digitali:** l'utilizzo delle tecnologie è regolamentato per garantire un approccio responsabile, che bilanci i benefici educativi con la prevenzione dei rischi.
- **L'accesso sicuro a Internet:** durante le attività scolastiche, la connessione alla rete è autorizzata esclusivamente a scopi educativi e didattici.
- **La segnalazione di violazioni:** la scuola offre agli studenti, genitori e docenti, strumenti per segnalare eventuali violazioni della dignità della persona, garantendo ascolto e interventi adeguati.

Parte Prima

1. Normativa di riferimento

Il presente documento fa riferimento alle norme e direttive in materia di tutela degli studenti e di prevenzione di fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo:

- Articoli 2,3, 15, 28, 30, 33 e 34 della *Costituzione Italiana*;

- DPR 249/98 - *Statuto delle Studentesse e degli Studenti* come modificato dal D.P.R. 235/2007;
- D.lgs 196/2003 aggiornato con le modifiche apportate dalla Legge 56 del 29 aprile 2024;
- *Linee Guida di Orientamento* MIUR, 2015, aggiornate gennaio/ febbraio 2021;
- Nota del MIUR n. 2519 del 15/04/2015;
- Direttive *MIUR* n.16/2007, n.30/2007, n.104/2007 e n.16367/2015;
- Ddl 1261/2017. *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*;
- Legge 71 del 29 maggio 2017 (cyberbullismo) e sue successive modifiche Legge 70 del 17 maggio 2024;
- *Regolamento* UE 2016/679 - GDPR;
- D.P. 573/GAB del 6 ottobre 2023. *Costituzione della Consulta Regionale sul bullismo e sul cyberbullismo*.
- Decreto-Legge 15 settembre 2023, n.123, così come modificato e convertito nella Legge 159 del 13 novembre 2023(artt.5,6,7,10 bis,12,13,13-bis, 14,15- bis, 15-ter);
- *Codice Penale e Codice Civile* (artt.581-582-594-595-610-612-612 ter-635 e artt.2043-2047-2048).

2. Responsabilità nei casi di di bullismo e di cyberbullismo

Per prevenire e affrontare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo, è necessario riconoscere e assumersi la responsabilità e adottare interventi integrati, che coinvolgano tutti i componenti dell'ambiente scolastico.

Nel contesto del bullismo e del cyberbullismo, è essenziale distinguere le diverse responsabilità, secondo la normativa vigente:

- **Responsabilità del bullo (e/o cyberbullo)**, in particolare se minorenni (art.2046 c.c.);
- **Responsabilità in educando e in vigilando dei genitori** (art. 2048 c.c.);
- **Responsabilità in vigilando e in organizzando della Scuola** (artt.2047- 2048 c.c. comma 2).

2.1. Responsabilità del bullo (e/o cyberbullo) minorenne

Per quanto riguarda i minori, si distingue tra chi ha meno di 14 anni e chi ha tra i 14 e i 18 anni:

- **Minore di 14 anni:** non è imputabile penalmente. Tuttavia, se viene riconosciuto come "socialmente pericoloso", possono essere adottate misure di sicurezza. (art.97, artt. 222-224 c.p.).
- **Minore tra i 14 e i 18 anni:** può essere imputato se viene dimostrata la capacità di intendere e di volere. La valutazione della capacità del minore spetta al giudice, che si avvale di consulenti professionali (art.98 c.p.)

Per prevenire il reiterarsi di condotte offensive, può essere applicato l'**ammonimento** da parte del questore, come previsto dall'art. 612 del Codice Penale.

2.2 Responsabilità “in educando” e “in vigilando” dei genitori

I genitori sono civilmente responsabili per gli atti illeciti commessi dai figli minori, capaci di intendere e di volere, a meno che non dimostrino in modo inconfutabile di aver adottato tutte le misure adeguate per prevenire tali atti. Questo implica una vigilanza proporzionata all'età del minore, mirata a correggere eventuali comportamenti scorretti. La responsabilità dei genitori si basa sull'art. 2048 del Codice Civile, poiché i minori non hanno autonomia patrimoniale e non possono rispondere personalmente degli illeciti.

2.3 Responsabilità “in vigilando” e “in organizzando” della Scuola

L'articolo 28 della Costituzione Italiana stabilisce che i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, inclusi quelli scolastici, sono responsabili degli atti che violano i diritti.

Sul piano civile, l'art. 2048 del Codice Civile, comma 2, stabilisce che i docenti sono responsabili dei danni causati dai propri allievi nel tempo in cui questi sono sotto la loro vigilanza.

La scuola può superare questa presunzione di colpa solo ed esclusivamente dimostrando di aver esercitato un'adeguata sorveglianza o che l'evento dannoso è dovuto a un caso fortuito. Per farlo, la scuola deve adottare “misure preventive” idonee a prevenire situazioni illegali e a garantire un ambiente scolastico sicuro.

3. Bullismo e Cyberbullismo: definizioni e danni risarcibili

Bullismo: è un'aggressione o molestia ripetuta, sia da parte di singoli sia di gruppi, con l'intenzione di provocare nella vittima ansia, timore, isolamento, danno o emarginazione. Si manifesta attraverso atti di vessazione, violenza fisica o psicologica, minacce, ricatti, offese, esclusione o derisioni. Il bullismo può essere **diretto** (attacchi espliciti e diretti) o **indiretto** (isolamento, esclusione dal gruppo dei pari, diffusione di pettegolezzi e/o di calunnie).

Per essere definito bullismo, devono essere presenti:

1. **Intenzionalità:** l'atto è voluto e mirato a fare del male o danneggiare;
2. **Persistenza nel tempo:** non si tratta di un singolo episodio isolato;
3. **Asimmetria di potere:** c'è uno squilibrio di forza o di status tra il bullo/ bulla, bulli/ bulle e la vittima.

Il bullismo si verifica in luoghi reali (classe, bagno, palestra, cortile, ecc.) e coinvolge spesso testimoni o aiutanti/ gregari, che rafforzano il potere del bullo.

Un singolo episodio isolato non è considerato bullismo, tuttavia laddove emerga una situazione o condotta singolarmente riconducibile a una delle fattispecie di reato violante il codice civile e il codice penale, l' illecito è perseguibile per legge.

Cyberbullismo: è una forma di pressione, molestia, aggressione, ricatto, diffamazione , manipolazione di dati personali, attuata tramite strumenti informatici (internet, social media, ecc.).

Rispetto al bullismo tradizionale, il cyberbullismo presenta alcune differenze:

- **Anonimato:** il cyberbullo può agire nascosto dietro una falsa identità, avendo la sensazione di impunità;

- **Diffusione globale:** le azioni del cyberbullo si diffondono rapidamente online e possono essere viste da un pubblico illimitato e per un periodo indefinito;
- **Disinibizione:** il cyberbullo, agendo senza vedere direttamente gli effetti delle sue azioni, minimizza il fatto o de-umanizza la vittima.

Nel cyberbullismo, la vittima può diventare a sua volta un aggressore, generando una spirale di prepotenze virtuali.

Il minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore), che sia stato vittima di cyberbullismo, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito Internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete.

Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che dovrà rimuovere i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo da inviare a cyberbullismo@gpdp.it.

Danni risarcibili:

a) danno morale (sofferenze fisiche e morali, turbamento dello stato d'animo della vittima) da richiedere quando sia stato violato un diritto della persona garantito da una norma di legge o dall'ordinamento giuridico;

b) danno biologico (una lesione nel corpo o nella psiche) quantificabile a seguito di perizia medica.

4. Differenze tra Bullismo e Cyberbullismo:

- **Luogo:** il bullismo si verifica in spazi fisici, mentre il cyberbullismo non ha limiti di tempo o di spazio.
- **Identità:** nel bullismo tradizionale, il bullo è conosciuto e visto dalla vittima, mentre nel cyberbullismo può rimanere anonimo.
- **“Empatia”:** il bullo vede le conseguenze delle sue azioni, mentre il cyberbullo agisce senza vedere direttamente la sofferenza della vittima.
- **Ruolo dei gregari:** Nel bullismo, i gregari possono incitare il bullo; nel cyberbullismo, i gregari possono essere spettatori passivi o attivi partecipanti.

5. Tipologie di Cyberbullismo e di cyberviolenza:

- Cyberstalking:** persecuzione tramite messaggi minacciosi, molesti.
- Cyberdating violence:** monitoraggio di qualcuno tramite l'uso della tecnologia digitale;
- Cyberbashing o Happy Slapping:** violenze riprese e diffuse online.
- Denigration:** diffamazione della vittima attraverso la diffusione di pettegolezzi.
- Diffusione illecita di video e immagini sessualmente esplicite.**
- Doxxing:** pratica di diffusione di informazioni personali e private.
- Exclusion:** esclusione intenzionale da gruppi online o chat.
- Exposure:** divulgazione di informazioni private.
- Flaming (flame war):** invio di messaggi offensivi per scatenare conflitti verbali.
- Grooming:** adescamento di minore sulla rete tramite tecniche di manipolazione psicologica.
- Harassment:** molestie ripetute con l'intento di provocare disagio.

- l. **Hate Speech:** discorso d'odio.
- m. **Impersonation:** furto d'identità per danneggiare la vittima.
- n. **Outing e trickery:** carpire informazioni private per poi diffonderle pubblicamente.
- o. **Sextortion:** estorsione, ricatto, attraverso la minaccia di pubblicare contenuti sessualmente espliciti e compromettenti(foto, video) .

Parte Seconda:

1. Segnali di malessere

La scuola e le famiglie devono adottare misure preventive per **identificare tempestivamente i sintomi di malessere** legati a bullismo e cyberbullismo, tra cui, per esempio:

- **Sintomi fisici:** dolori, mal di pancia, mal di testa, disturbi del sonno, affaticamento, disturbi dell'alimentazione, stanchezza cronica.
- **Sintomi emotivi:** ansia, attacchi di panico, rabbia, tristezza, vergogna, senso di colpa, solitudine, bassa autostima, apatia, senso di fallimento, depressione.
- **Cambiamenti comportamentali:** isolamento dagli amici e dai compagni, mutamenti di rendimento scolastico, allontanamento dal pc, rifiuto di andare a scuola. Controllo ossessivo o rifiuto di parlare delle attività online.
- Forme di **autolesionismo:** graffi, ustioni, ematomi, morsi, tagli (cutting), pensieri suicidi, suicidio.

2. Compiti dei diversi attori

Sulla base

- degli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- della Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- della direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- della direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- della direttiva MIUR n.1455/06;
- del D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- delle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- degli artt. 581-582 e ss-594-595-610-612-612 bis-635- 660 del Codice Penale;
- degli artt. 2043-2047-2048 del Codice Civile;
- della Legge n.71/2017, così come modificata dalla Legge 70/2024.

Allo scopo di prevenire i citati comportamenti di bullismo/ cyberbullismo e di adottare misure atte a scongiurare situazioni antigiuridiche :

Il Dirigente scolastico

- individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un referente alla prevenzione e al contrasto del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;

Il referente alla prevenzione e al contrasto del bullismo e cyberbullismo

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione e informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner e organismi esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare azioni di prevenzione e monitoraggio;

Il Team per la gestione dell'emergenza

- assume la responsabilità della presa in carico del caso segnalato;
- conduce la valutazione del caso;
- assume la responsabilità della decisione relativa alla tipologia di intervento;
- monitora l'andamento del caso nel tempo e se ne assume la responsabilità;
- agisce in collaborazione con i servizi presenti sul territorio.

Il Collegio dei Docenti

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- propone all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo sul territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Il Consiglio di classe

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, attua azioni volte al rafforzamento di concetti quali l'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Il docente

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

Il personale ATA

- partecipa attivamente alle iniziative messe in atto dall'Istituto per la prevenzione del fenomeno e del disagio;
- collabora alle attività di vigilanza.

I genitori

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online a rischio.

Gli alunni

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come *tutor* per altri studenti;
- i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività);

- imparano le regole basilari per rispettare gli altri quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, messaggistica su applicazioni varie) che inviano.
- non possono, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

3. Forme di prevenzione

La prevenzione può essere:

Universale: misure che coinvolgano tutta la comunità scolastica, con l'obiettivo di sensibilizzare e prevenire gli episodi di bullismo e cyberbullismo, tra cui la distribuzione di questionari anonimi, discussioni, formazione e collaborazione con figure professionali esterne come psicologi e polizia. “Buone pratiche”.

Selettiva: interventi mirati per il recupero dei bulli e/o cyberbulli, con il coinvolgimento di enti locali, famiglie, Polizia postale, associazioni locali o nazionali, Tribunale dei minori e Forze dell'ordine. Istituzione di uno *Sportello di ascolto*.

Indicata: azioni disciplinari e di monitoraggio in caso di episodi confermati di bullismo o cyberbullismo, con sanzioni che puntino alla rieducazione e alla riparazione del danno (All.1 scheda di prima segnalazione; all.2 scheda di valutazione approfondita e all.3 scheda di monitoraggio).

4. Procedura di intervento in caso di atti di bullismo e cyberbullismo

Raccolta della segnalazione (compilare l'**All.1, Scheda di prima segnalazione di casi di (presunto) bullismo/cyberbullismo**” da inviare al referente per la prevenzione e la lotta al bullismo/ cyberbullismo).

Valutazione e presa in carica del caso (All.2 scheda di valutazione approfondita)

- Responsabili: Dirigente Scolastico (DS) e docenti del Consiglio di Classe.
- Referenti coinvolti e altre figure scolastiche (psicologo/a).
- **Codice verde:** situazione da monitorare con interventi educativi mirati all'interno del gruppo classe/ scuola (si consiglia un approccio indiretto teso a sensibilizzare la classe intorno al fenomeno in generale); **codice giallo:** necessità di interventi strutturati e specifici da attuare in sequenza, con il possibile coinvolgimento del Team dell'emergenza, in mancanza di progressi; **codice rosso:** situazione di emergenza che richiede interventi immediati tanto da parte della scuola quanto da parte dei servizi di rete (servizi sanitari territoriali, pronto soccorso ospedaliero, polizia postale, Forze dell'ordine, ciascuno secondo le proprie competenze).
- Se i fatti sono confermati da prove oggettive, vengono adottate misure disciplinari. In assenza di conferma di bullismo o cyberbullismo, si prosegue con l'azione educativa.

Gestione del caso (definizione e attuazione degli interventi più appropriati)

Accertati i fatti segnalati, vengono stabilite le azioni da intraprendere. La procedura di intervento in caso di atti di **bullismo** e **cyberbullismo** si basa su alcuni principi chiave di **gradualità** e **riparazione del danno**, mirando alla rieducazione dello studente, non alla mera punizione. È, quindi, cruciale evitare pregiudizi ed è altrettanto fondamentale che l'adulto, che agisce nel ruolo di mediatore, crei un clima di empatia e di disponibilità al dialogo.

Azioni e provvedimenti:

- Il coordinatore della classe comunica con la famiglia della vittima.
- Il Consiglio di Classe offre supporto e definisce le modalità di soluzione, sfruttando le risorse scolastiche ed esterne.
- Il DS convoca i genitori del bullo/cyberbullo e, in collaborazione con il Consiglio di Classe, decide il provvedimento disciplinare, valutando la gravità dell'azione. I colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale e riguardano l'evento (*che cosa, dove, quando e con quali modalità?*), le persone coinvolte, le tipologie di comportamenti e la loro durata. In un secondo momento, si passa a un colloquio con i bulli/ cyberbulli, se si è in presenza di un gruppo di prevaricatori. L'incontro tra bullo/ cyberbullo e vittima si svolge solo se le condizioni lo consentono.
- Registrazione, a cura del coordinatore, nei verbali del Consiglio di classe di : casi di bullismo/ cyberbullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni varie.
- Lettera di comunicazione formale da parte della Dirigente scolastica ai genitori dei bulli/ cyberbulli e della vittima.
- Nei **casi gravi**, viene avviata una **procedura giudiziaria**, con **denuncia alle Forze dell'ordine** per eventuali ammonimenti o sanzioni penali.
- Se la famiglia del bullo/ cyberbullo mostra atteggiamenti oppositivi, inadeguatezza o minimizza l'episodio, la scuola segnala il caso ai Servizi Sociali del Comune.
- La DS, i docenti del Consiglio di Classe e gli altri soggetti coinvolti monitorano l'evoluzione della situazione all'interno del gruppo classe, sia nei confronti del bullo/cyberbullo sia nei confronti della vittima, rafforzando il percorso educativo.
- Sportello di ascolto in presenza.

Monitoraggio e verifica (All. 3 Scheda di monitoraggio dell'efficacia degli interventi adottati e del miglioramento del contesto)

5. Collaborazione con Enti Esterni

La scuola collabora attivamente con:

- **Enti locali**, Forze dell'ordine e associazioni per supportare e monitorare il fenomeno.

- **Polizia Postale** per sensibilizzare sull'uso corretto della rete e informare sui rischi e le conseguenze giuridiche del cyberbullismo.
- **Psicologi** per ascoltare, dialogare, cercare soluzioni “insieme”.

6. Incontri con le famiglie

La scuola promuove incontri informativi e/o formativi con le famiglie per:

- Sensibilizzare sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
- Informare sui rischi e sulle responsabilità giuridiche dei comportamenti dei figli.
- Favorire la collaborazione con l'istituzione scolastica, garantendo un'adeguata vigilanza sulle azioni e le relazioni dei figli.

La scuola mira a creare un **ambiente inclusivo e sicuro**, coinvolgendo tutte le componenti scolastiche, con un approccio mirato alla prevenzione, educazione e rieducazione, basato sulla collaborazione attiva tra scuola, famiglia, esperti e forze dell'ordine.

7. Riconoscimento dei fenomeni e sanzioni disciplinari

- **Comportamenti riconosciuti** come **bullismo o cyberbullismo** sono considerati **mancanze gravi**.
- Le **sanzioni disciplinari** vengono applicate in base al principio di **gradualità**, correlando la severità della sanzione alla gravità dell'infrazione, come previsto dal **D.P.R. 235** e dal **principio di riparazione del danno** (Art. 4, comma 5, D.P.R. 249/98):
 - a) Richiamo scritto;
 - b) deferimento presso la Dirigenza;
 - c) convocazione della famiglia;
 - d) attività educativa;
 - e) attività riparativa;
 - f) sospensione da 1 a 5 giorni;
 - g) sospensione da 5 a 15 giorni;
 - h) sospensione per più di 15 giorni;
 - i) segnalazione alle autorità competenti.

8. Provvedimenti Disciplinari (si vedano le tabelle allegate al Regolamento d'Istituto).

L'obiettivo principale delle sanzioni è la **rieducazione dello studente**, attraverso attività che possano apportare un beneficio alla comunità scolastica. Tra le **misure riparative** sono previste:

- **Attività sociali e culturali** che favoriscano la riflessione e l'elaborazione critica degli episodi, come, per esempio:
 - **Lettera di scuse.**
 - **Pulizia o riordino dei locali scolastici.**
 - **Sospensione dalla partecipazione** ad attività complementari o extrascolastiche.
 - **Sospensione attiva dalla scuola**, che preveda il coinvolgimento dello studente in attività educative e rieducative.

- **Nei casi più gravi**, la sanzione potrà consistere in una **sospensione prolungata** e, se necessario, in una **segnalazione alle Forze dell'ordine** per attivare un **procedimento legale**. Questa procedura mira alla riparazione dei danni causati, alla responsabilizzazione degli studenti e alla loro reintegrazione nella comunità scolastica.

All'occorrenza, il presente documento sarà integrato.